Allegato A

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE UBICATE NEI COMUNI LOMBARDI TOTALMENTE MONTANI AL FINE DI ATTENUARE LA CRISI DOVUTA AI RINCARI DELLE FONTI ENERGETICHE AI SENSI DE LL'ARTICOLO 1, COMMA 822 LETTERA C, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 – CRITERI ATTUATIVI

FINALITA'	La misura intende intervenire a sostegno delle imprese che gestiscono strutture ricettive alberghiere nei comuni lombardi totalmente montani al fine di attenuare la crisi dovuta ai rincari delle fonti energetiche
PRS XII LEGISLATURA	Pilastro 6 Lombardia Protagonista Ambito Strategico 6.1 Attrattività turistica del territorio e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale lombardo Obiettivo strategico 6.1.4 Sostenere la competitività delle imprese turistiche e dell'ecosistema turistico regionale
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa 7.01.104.16156 "Trasferimenti correnti a imprese turistiche a ristoro dei rincari delle fonti energetiche - l. 197/2022" dell'esercizio finanziario 2023
FONTE DI FINANZIAMENTO	Risorse autonome
REGIME DI AIUTO	In applicazione del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi": • gli aiuti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2023 o successiva data che sarà recepita solamente in presenza della Decisione della Commissione europea sulla proroga del relativo regime quadro regionale SA. 105254; • gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili; • gli aiuti non possono essere concessi agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A; • gli aiuti non possono essere concessi a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale; • gli aiuti non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione;

	• gli aiuti non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga; • gli aiuti concessi in base al presente provvedimento sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale; • le imprese devono presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell'aumento dei costi di elettricità, gas naturale, carburante e materie prime. Qualora la concessione di nuovi aiuti nel suddetto Regime quadro regionale comporti il superamento dei massimali, l'importo dell'agevolazione concedibile sarà rideterminato fino alla concorrenza del massimale ancora disponibile. L'agevolazione è cumulabile – nei limiti della spesa sostenuta - con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "De Minimis".Non è ammesso il doppio finanziamento (inteso come copertura di più quote di uno stesso costo con più fonti di finanziamento anche derivanti da fondi UE per importi superiori al 100% del costo medesimo) che comporterebbe una sovra-compensazione, mentre è ammesso il cumulo tra più fonti di finanziamento fino a concorrenza del 100% del singolo costo. Decorso il termine del 31 dicembre 2023, salvo proroghe del regime quadro regionale di cui alla citata Comunicazione 28.10.2022 C(2022) 7945 final SA. 105254, le concessioni avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).
SOGGETTI BENEFICIARI	Possono partecipare le micro, piccole, medie e grandi imprese che: • risultano, alla data di presentazione della domanda regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese; • esercitano, ai sensi di SCIA o altro titolo abilitativo, l'attività ricettiva alberghiera oggetto di agevolazione ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 regolarmente identificata da CIR (alberghi o hotel; residenze turistico-

	alberghiere; condhotel; alberghi diffusi) presso una sede, oggetto di agevolazione, aperta entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e ubicata in un comune totalmente montano ai sensi della d.g.r. XII/2611 del 19/12/ 2019. Ogni impresa richiedente può presentare una sola domanda relativa a una sola sede presso cui esercita una attività ricettiva alberghiera (fa fede SCIA di attività ricettiva o altro titolo abilitativo) ai sensi del capo II della legge regionale n.27/2015 aperta entro il 31 dicembre 2022 e ubicata in un comune totalmente montano ai sensi della d.g.r. XII/2611 del 19/12/ 2019. In ogni caso, sono escluse le imprese che alla data di presentazione della domanda: • sono attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Reg. (UE) 1058/2021; • rientrano, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007. Sono, inoltre esclusi, in applicazione del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", di cui alla DGR 26 settembre 2022, n. 7027 i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni alla data di presentazione della domanda: - le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis); - gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale (ATECO K) ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis); - le imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art 2.1-quater); - i destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies) In applicazione del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", in fase di

<table>
<tr><td></td><td>adesione, il soggetto richiedente dovrà presentare una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che attesti di essere stata colpito dalla crisi energetica a seguito del conflitto in corso tra Russia e Ucraina con particolare riguardo all’aumento dei costi di elettricità, gas, trasporti e materie prime (le materie prime e i semilavorati importati devono essere riconducibili alle aree oggetto di sanzioni ed alle aree di guerra, compresa l’interruzione di contratti o progetti esistenti) e dovrà attestare di conservare agli atti, esibendole in caso di controlli, almeno tre bollette esclusivamente:
• intestate all’impresa richiedente;
• relative alla struttura ricettiva oggetto di agevolazione;
• datate successivamente al 1° gennaio 2019;
• inerenti ai costi del fattore energetico prescelto da cui si evince, per raffronto, l’aumento dei costi intervenuto.

In ogni caso, le agevolazioni saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.

I requisiti di ammissibilità potranno essere autocertificati dai soggetti che presentano domanda di ammissione al contributo. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo contabili, anche a campione, per accertarne la regolarità.</td></tr>
<tr><td>TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE</td><td>L’agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto a titolo di ristoro una tantum, senza vincolo di rendicontazione.

L’importo del ristoro è definito nella sua misura massima sulla base dei seguenti massimali su base dimensionale:
<table>
<tr><th>POSTI LETTO</th><th>AGEVOLAZIONE MASSIMA</th></tr>
<tr><td>> = 100 Letti</td><td>Fino a 2.500,00 €</td></tr>
<tr><td>> = 50 e < 100</td><td>Fino a 1.500,00 €</td></tr>
<tr><td>> =30 e <50</td><td>Fino a 1.000,00 €</td></tr>
<tr><td>> = 1 e < 30</td><td>Fino a 750,00 €</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ED ENTITA’ MASSIMA DELL’AGEVOLAZIONE</td><td>Le risorse sono assegnate ai soggetti beneficiari sulla base del numero delle domande ammesse entro i limiti massimi dimensionali previsti.

In caso di agevolazioni complessivamente richieste e ammesse superiori alla dotazione finanziaria, l’agevolazione sarà rideterminata in decremento in proporzione al numero delle domande ammesse</td></tr>
</table>

	In caso di agevolazioni complessivamente richieste e ammesse inferiori alla dotazione finanziaria, l'agevolazione potrà essere rideterminata in incremento in proporzione al numero delle domande ammesse fino al raddoppio dei massimali dimensionali.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura automatica ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 123/98 in presenza dei requisiti di ammissibilità formale. I termini per la conclusione del procedimento sono pari a 60 giorni dalla data di chiusura prevista per la presentazione delle domande.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate è effettuata dal Responsabile del procedimento sulla piattaforma Bandi OnLine. Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile di procedimento procede all'adozione del decreto di concessione.
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	L'agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario tramite bonifico sull' IBAN indicato in domanda dal beneficiario secondo le modalità previste dalla misura attuativa, previa verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013) ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità. In applicazione del "Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi", nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all'Aiuto di Stato SA.103947 e registrato sotto il CAR 23959, l'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito dello stato di attività della sede operativa oggetto di intervento sul territorio lombardo.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda deve essere presentata, a pena di inammissibilità, sulla piattaforma Bandi Online nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.